



REGIONE LAZIO

MINUTA

SECRETARIATO GENERALE
SECRETARIA DELLA GIUNTA

AREA

REG. N. **57 614 2004**

SERVIZIO

Al Sig. Direttore - Direzione Regionale
"Attività della Presidenza"

FACCT. N. **232820**

Oggetto: Invio copia conforme
delibera G.R., esecutiva

Al Sig. Direttore - Direzione Regionale
"Bilancio e Tributi"

Al Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c.

Al Sig. Direttore del
Dipartimento "Istituzionale"

Loro Seg.

Allegata alla presente, si trasmette, per il seguito di competenza, una copia conforme per ciascuna delle seguenti deliberazioni, esecutive:

N.	Delib. n.	del	documenti all.	Area Prop.
1)	443	del 4/6/04	documenti all.	Area Prop.
2)	444	" "	"	"
3)	445	" "	"	"
4)	446	" "	"	"
5)	447	" "	"	"
6)	448	" "	"	"
7)	449	" "	"	"
8)	450	" "	"	"

Ove le stesse siano soggette a pubblicazione, unitamente agli eventuali allegati individuati da codesta Scrutinia proponente, si prega di provvedere, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1, a rimetterne copia al competente Servizio del Bollettario Ufficiale della Regione Lazio.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Tommaso Mancini)

del 4 GIUGNO 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

del 4 GIUGNO 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLI	Antonella	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
BUCELLIO	Andrea	Assessore	ROBILotta	Donato	"
CARAMIELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Aria Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Guido	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO NARDONE
PRESIDENTE COMISSIS

ASSENTI: Dionisi - Lannarilli - Robilotta

DELIBERAZIONE N. - 444 -

OGGETTO:

Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato "Prusci Latium Venis - Comune di Albano Laziale - Ditta Edilavinia sri - Realizzazione del Centro polivalente Nettunense, in località Cecchina, in variante al PRG"



Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato "Prusst Latium Vetus - Comune di Albano Laziale - Ditta Edilavinia srl - Realizzazione del Centro polivalente Nettunense, in località Cecchina, in variante al PRG"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente



Che il Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, con il D.M. LL.PP. n. 1169 del 08.10.1998 ha promosso i "Programmi di recupero urbano e di sviluppo sostenibile del territorio", denominati P.R.U.S.S.T., con l'obiettivo di:

- a. realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile del territorio;
- b. promuovere un sistema integrato di attività finalizzato all'ampliamento ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali e turistico-ricettivi nonché alla riqualificazione di parti degradate degli agglomerati urbani;

Che il Comune di Albano Laziale ha aderito al P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" (comune capofila Lanuvio) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.4.1999 ed ha successivamente pubblicato un avviso pubblico per selezionare i soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5 del bando allegato al sopracitato decreto ministeriale.

Che il Comune di Albano Laziale ha approvato il P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" ed i relativi interventi in esso ricompresi con deliberazione di C.C. n. 93 del 30.7.1999.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. n. 59 del 19.4.2000, ha approvato la graduatoria e ha individuato i 48 programmi ammessi al finanziamento tra i quali il P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" che è risultato terzo in graduatoria nazionale.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali promotrici del P.R.U.S.S.T. "Latium vetus", in data 23.10.2000, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 4 e ss. del bando allegato al D.M. LL.PP. 08.10.1998.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali promotrici del P.R.U.S.S.T. "Latium vetus", in data 20.5.2002, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro che contiene gli interventi ricompresi nel programma ed tempi e modi della loro attuazione.

Che nell'ambito dell'Accordo Quadro, la Regione Lazio si è impegnata a convocare la Conferenza di servizi su richiesta delle Amministrazioni Comunali promotrici per approvare gli interventi ricompresi nel P.R.U.S.S.T. "Latium vetus".

Che, ai sensi della citata normativa inerte il PRUSST, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'area interessata all'intervento identificata al catasto al foglio 28 particelle 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 182, 183, 136, 531 di superficie 31198 mq, posta in località Cecchina, è destinata dal vigente P.R.G., parte a zona C sottozona C6 espansione e parte a Zona F per attrezzature di interesse collettivo a servizio delle Zone AB con specifica previsione a Verde Pubblico.

Che il Comune di Albano Laziale ha approvato l'intervento in variante urbanistica con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 09.10.2001 che, tra l'altro, muta la destinazione delle aree interessate a zona F Servizi privati.

444 04 GIU. 2004

Che il Comune di Albano Laziale con nota prot. 25844 del 13.8.2002 ha chiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi finalizzata all'Accordo di programma per l'intervento in oggetto.

Che il Comune di Albano Laziale è stato invitato ad ottemperare a quanto previsto dalla DGR n. 3961 del 04.8.1998.

Che il Comune di Albano Laziale ha controdedotto, respingendo, l'osservazione presentata avverso la DCC n. 63/2001 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16.4.2002 .

Che il Comune di Albano Laziale con note prot.18925 del 13.6.2003 ha integrato la documentazione ed ha richiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi, finalizzata all'Accordo di programma, per l'intervento in oggetto.

Che con nota prot. 115930 del 17.9.2003 è stata convocata una riunione tecnica preliminare tenutasi il 15.10.2003 a conclusione della quale, poiché l'area di interesse è posta al limite tra zone di PTP con diverse norme tecniche di attuazione che potrebbero risultare ostative alla realizzazione di progetto, si era convenuto di sospendere i lavori per permettere una verifica su tali problematiche.

Che la Dir.reg.le Urbanistica, effettuate le opportune verifiche ha comunicato, con nota prot. 185451 del 04.12.2003, che i lavori della conferenza potessero riprendere.

Che, per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 16957 del 10.02.2004 ha convocato la Conferenza di servizi, nel corso della quale sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati.

Che la Conferenza di servizi del 25.02.2004, nel corso della quale è stata acquisita la gran parte dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sono state condivise le controdeduzioni della Amministrazione Comunale alle osservazioni presentate, si è conclusa positivamente con la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 11.3.2004 con nota prot. n. 32876.

Che nei termini di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/00 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza di Servizi.

VISTI

Il verbale della riunione tecnica del 15.10.2003.

Il verbale della Conferenza di servizi del 25.02.2004.

Il progetto definitivo approvato con DCC 63/2001 costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione tecnica e dati metrici
- Tav. B - Documentazione fotografica
- Tav. C - Inquadramento territoriale - Variante al PRG
- Tav. C/1 - Ante e post operam planimetria profili
- Tav. C/2 - Progetto area di intervento planimetria generale
- Tav. C/3 Elaborati grafici
- Relazione tecnica integrativa aggiornata marzo 2003 acquisita in conferenza di servizi.



444 04 GIU. 2004

PRESO ATTO

Dei pareri, attestazioni, nulla osta di seguito elencati:

- Del nulla osta con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso con nota prot. 16767 del 10.11.2003
- Parere favorevole della Dir.reg.le Urbanistica e territorio, reso in conferenza di servizi del 25.02.2004;
- Parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Servizio Geologico, reso con nota prot. n. 6398 del 01.3.2002 ai fini dell'art. 13 della L. 64/74;
- Nulla osta ai fini del gravame degli usi civici, come da nota prot. 14322/11/F del 02.12.2002 della Dir.reg.le Sviluppo agricolo e mondo rurale.
- Dichiarazione di esclusione dalle procedure di VIA con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area 4C, resa con pronuncia di verifica prot. 87623 del 17.6.2003.
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Attività produttive, reso in conferenza di servizi del 25.02.2004.
- Certificazione di assenza di vincoli del Comune di Albano Laziale ad esclusione dei vincoli di cui all'art. 1 della legge 431/85 per la adiacenza con l'emissario del lago di Nemi, resa con nota prot. 12553 del 02.7.2002.
- Parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot. 281 del 15.10.2003.
- Della dichiarazione con prescrizioni della Autorità dei Bacini regionali, resa con nota prot. 046874/2A/09 del 01.4.2004.
- Del nulla osta della Dir.reg.le Infrastrutture, reso con nota prot. 069699/2D/02 del 29.4.2004.

CONSIDERATO

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approverà la variante alla destinazione urbanistica delle sole aree interessate dalla realizzazione dell'intervento

VISTI

L'allegato schema di Accordo di Programma.
Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

27 GIU. 2004



RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma medesimo.

Atteso che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato "Prusst Latium Vetus - Comune di Albano Laziale - Ditta Edilavinia srl - Realizzazione del Centro polivalente Nettunense, in località Cecchina, in variante al PRG"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REGIONE LAZIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Prusst Latium Vetus - Comune di Albano Laziale - Ditta Edilavinia srl - Realizzazione del Centro polivalente Nettunense, in località Cecchina, in variante al PRG"

PREMESSO



Che il Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, con il D.M. LL.PP. n. 1169 del 08.10.1998 ha promosso i "Programmi di recupero urbano e di sviluppo sostenibile del territorio", denominati P.R.U.S.S.T., con l'obiettivo di:

- a. realizzare, adeguare e completare quelle attrezzature a rete e puntuali sia a livello urbano che territoriale che siano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile del territorio;
- b. promuovere un sistema integrato di attività finalizzato all'ampliamento ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali, artigianali e turistico-ricettivi nonché alla riqualificazione di parti degradate degli agglomerati urbani;

Che il Comune di Albano Laziale ha aderito al P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" (comune capofila Lanuvio) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.4.1999 ed ha successivamente pubblicato un avviso pubblico per selezionare i soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5 del bando allegato al sopracitato decreto ministeriale.

Che il Comune di Albano Laziale ha approvato il P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" ed i relativi interventi in esso ricompresi con deliberazione di C.C. n. 93 del 30.7.1999.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. LL.PP. n. 59 del 19.4.2000, ha approvato la graduatoria e ha individuato i 48 programmi ammessi al finanziamento tra i quali il P.R.U.S.S.T. "Latium vetus" che è risultato terzo in graduatoria nazionale.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali promotrici del P.R.U.S.S.T. "Latium vetus", in data 23.10.2000, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 4 e ss. del bando allegato al D.M. LL.PP. 08.10.1998.

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali promotrici del P.R.U.S.S.T. "Latium vetus", in data 20.5.2002, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro che contiene gli interventi ricompresi nel programma ed tempi e modi della loro attuazione.

Che nell'ambito dell'Accordo Quadro, la Regione Lazio si è impegnata a convocare la Conferenza di servizi su richiesta delle Amministrazioni Comunali promotrici per approvare gli interventi ricompresi nel P.R.U.S.S.T. "Latium vetus".

Che, ai sensi della citata normativa inerente il PRUSST, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'area interessata all'intervento identificata al catasto al foglio 28 particelle 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 182, 183, 136, 531 di superficie 31198 mq, posta in località Cecchina, è destinata dal vigente P.R.G., parte a zona C sottozona C6

espansione e parte a Zona F per attrezzature di interesse collettivo a servizio delle Zone AB con specifica previsione a Verde Pubblico.

Che il Comune di Albano Laziale ha approvato l'intervento in variante urbanistica con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 09.10.2001 che, tra l'altro, muta la destinazione delle aree interessate a zona F Servizi privati.

Che il Comune di Albano Laziale con nota prot. 25844 del 13.8.2002 ha chiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi, finalizzata all'Accordo di programma, per l'intervento in oggetto.

Che il Comune di Albano Laziale è stato invitato ad ottemperare a quanto previsto dalla DGR n. 3961 del 04.8.1998.

Che il Comune di Albano Laziale ha controdedotto, respingendo, l'osservazione presentata avverso la DCC n. 63/2001 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16.4.2002 .

Che il Comune di Albano Laziale con note prot.18925 del 13.6.2003 ha integrato la documentazione ed ha richiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi, finalizzata all'Accordo di programma, per l'intervento in oggetto.

Che con nota prot. 115930 del 17.9.2003 è stata convocata una riunione tecnica preliminare tenutasi il 15.10.2003 a conclusione della quale, poiché l'area di interesse è posta al limite tra zone di PTP con diverse norme tecniche di attuazione che potrebbero risultare ostative alla realizzazione del progetto, si era convenuto di sospendere i lavori per permettere una verifica su tali problematiche.

Che la Dir.reg.le Urbanistica, effettuate le opportune verifiche ha comunicato, con nota prot. 185451 del 04.12.2003, che i lavori della conferenza potessero riprendere.

Che, per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 16957 del 10.02.2004 ha convocato la Conferenza di servizi, nel corso della quale sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati.

Che la Conferenza di servizi del 25.02.2004, nel corso della quale è stata acquisita la maggior parte dei pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sono state condivise le controdeduzioni della Amministrazione Comunale alle osservazioni presentate, si è conclusa positivamente con la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma, a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 11.3.2004 con nota prot. n. 32876.

Che nei termini di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/00 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO

Del verbale della riunione tecnica del 15.10.2003.

Del verbale della Conferenza di servizi del 25.02.2004.

- Del nulla osta con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso con nota prot. 16767 del 10.11.2003
- Parere favorevole della Dir.reg.le Urbanistica e territorio, reso in conferenza di servizi del 25.02.2004;



- Parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Servizio Geologico, reso con nota prot. n. 6398 del 01.3.2002 ai fini dell'art. 13 della L. 64/74;
- Nulla osta ai fini del gravame degli usi civici, come da nota prot. 14322/11/F del 02.12.2002 della Dir.reg.le Sviluppo agricolo e mondo rurale.
- Dichiarazione di esclusione dalle procedure di VIA con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area 4, resa con pronuncia di verifica prot. 87623 del 17.6.2003.
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Attività produttive, reso in conferenza di servizi del 25.02.2004.
- Certificazione di assenza di vincoli del Comune di Albano Laziale ad esclusione del vincoli di cui all'art. 1 della legge 431/85 per la adiacenza con l'emissario del lago di Nemi, resa con nota prot. 12553 del 02.7.2002.
- Parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot. 281 del 15.10.2003.
- Della dichiarazione con prescrizioni della Autorità dei Bacini regionali, resa con nota prot. 046874/2A/09 del 01.4.2004.
- Del nulla osta della Dir.reg.le Infrastrutture, reso con nota prot. 069699/2D/02 del 29.4.2004.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Storace, il Comune di Albano Laziale rappresentato dal Sindaco p.t. Marco Mattei, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi, adottato con DCC 63/2001 costituito dai seguenti allegati:

Tav. A - Relazione tecnica e dati metrici

Tav. B - Documentazione fotografica

Tav. C - Inquadramento territoriale - Variante al PRG

Tav. C/1 - Ante e post operam planimetria profili

Tav. C/2 - Progetto area di intervento planimetria generale

Tav. C/3 Elaborati grafici

Relazione tecnica integrativa aggiornata marzo 2003 acquisita in conferenza di servizi.



ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Albano Laziale limitatamente alla area interessata dagli interventi identificata al catasto al foglio 28 particelle 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 182, 183, 136, 531 di superficie 31198 mq, posta in località Cecchina, destinata dal vigente P.R.G., parte a zona C sottozona C6 espansione e parte a Zona F per attrezzature di interesse collettivo a servizio delle Zone AB con specifica previsione a Verde Pubblico, che muta a specifica zona F Servizi privati con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto".

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:



Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. Siano rispettate tutte le indicazioni e i consigli riportati nello studio geologico allegato alla richiesta.
2. I parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche e/o prospezioni integrative spinte a profondità superiori a quelle significative da un punto di vista fondazionale da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Almeno uno dei sondaggi dovrà essere ubicato in corrispondenza del parcheggio interrato più profondo cioè a circa 30 - 35 m lungo l'allineamento C-C' partendo da C così come definito dall'elaborato C3/d denominato Planimetria - Profili. Tale sondaggio dovrà porre particolare attenzione, oltre alla definizione delle caratteristiche geomeccaniche dei materiali di fondazione e di spinta sulle pareti del parcheggio interrato, alle caratteristiche della falda. In particolare, oltre alla profondità della falda, dovrà porsi particolare cura nella definizione della sua tipologia idrodinamica (falda libera o in pressione e quindi alla possibilità di innalzamento del fondo di scavo), della sua oscillazione stagionale nonché alle sue interferenze con l'opera. Nel caso in cui le interferenze tra l'opera (parcheggio interrato bipiano) e falda siano rilevanti dovrà essere presa in considerazione l'ipotesi di modificare l'intervento localizzandolo almeno un metro di sopra del livello massimo di oscillazione della falda. Questo potrà essere fatto, ad esempio, diminuendo o annullando lo scavo previsto al di sopra del parcheggio oppure modificando strutturalmente l'opera.
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia dal punto di vista litologico sia geotecnico. A tale fine si prescrive che al momento della posa in opera delle fondazioni, sia presente un geologo che accerti l'omogeneità del terreno di fondazione.
4. In nessun caso sia utilizzato il terreno di riporto e/o pedogenizzato come piano di posa delle fondazioni.
5. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt 1.5 dal p.c..
6. A causa dell'aumento delle superfici impermeabilizzate dovranno essere eseguite idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche per evitare che scorrano selvaggiamente.
7. Il materiale terroso e lapideo sia stabilmente sistemato sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero sia portato a rifiuto in apposita discarica autorizzata.
8. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.
9. **Regione Lazio -Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Area VIA**
10. Su tutte le aree carrabili e di parcheggio dovranno essere adottate delle pavimentazioni impermeabili.
11. Il previsto impianto di trattamento con decantazione - disoleazione delle acque piovane di raccolta (citato nel capitolo riguardante la produzione dei rifiuti) dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 18.8.2000 n. 258). Sul suddetto impianto si dovranno effettuare periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuare lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.

12. Nel progetto esecutivo dovranno essere ricomprese tutte le opere descritte nell'elaborato "Studio di assoggettabilità a VIA" ed in particolare rappresentate nei capitoli riguardante la Produzione dei rifiuti e il Rischio di incidenti. Altresì per la fase di cantierizzazione e la fase di esercizio dell'impianto dovranno essere adottati particolari accorgimenti per garantire le condizioni di fluidità del traffico, mantenere il livello di rumore prodotto nell'ambito dei limiti consentiti dalla normativa vigente, ridurre al minimo i rumori dei macchinari, controllare l'emissione di polveri mediante periodici innaffiamenti delle terre da movimentare, le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri, le opere di cantierizzazione dovranno essere confinate con recinzione provvisoria tale da assicurare la pubblica incolumità e l'interdizione di accesso di dette aree da parte di dette aree da parte di soggetti estranei all'attività edilizia.
13. Le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo.
14. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.
15. Le terre e le rocce provenienti da scavi destinate alla discarica dovranno essere prioritariamente utilizzate per altri tipi di interventi, compresi quelli di bonifica. Dette operazioni di riqualificazione dovranno essere comunque concordate con le autorità competenti. I materiali diversi provenienti da demolizioni dovranno essere conferiti in pubbliche discariche autorizzate.

Autorità dei Bacini regionali

16. Siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 26 (Disciplina delle aree di attenzione idraulica) delle vigenti Misure di Salvaguardia di cui alle Norme tecniche di attuazione del PAI adottate il 05.3.2003 e pubblicate sul BUR n. 10 - parte prima - del 10.4.2003.

ASL RM H - Dip.to Prevenzione

17. Siano rispettati i requisiti previsti dal D.Lgs. 152/99 e seguenti modificazioni.
18. Sia garantito l'approvvigionamento idrico di acqua destinata al consumo umano.
19. Sia verificata la compatibilità dell'intervento sulle falde acquifere e sulle falde superficiali.
20. Sia valutato l'impatto acustico.
21. Sia verificato il superamento delle barriere architettoniche.
22. Sia rispettato il T.U.L.L.S.S. n. 1265/1934, il D.M. 05.7.1975, il regolamento di Igiene del Comune di Albano e richiesta eventuale deroga ai sensi del D.P.R. 303/56 art. 8 per gli ambienti seminterrati/interrati.
23. Sia rispettate le legislazioni e le normative specifiche delle varie attività che si intendono porre in essere.

Soprintendenza Archeologica per il Lazio

24. Siano eseguiti sondaggi archeologici nella fase immediatamente precedente all'avvio del cantiere edilizio.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto Sindaco di Albano Laziale o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale, composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.



ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Albano Laziale entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Albano Laziale : Il Sindaco

Roma li

